

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2016

(proposta dalla G.C. 22 marzo 2016)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CERVETTI Barbara Ingrid	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	CUNTRO' Gioacchino	ONOFRI Laura
AMBROGIO Paola	D'AMICO Angelo	PAOLINO Michele
APPENDINO Chiara	FERRARIS Giovanni Maria	RICCA Fabrizio
ARALDI Andrea	GENISIO Domenica	SBRIGLIO Giuseppe
BERTHIER Ferdinando	GRECO LUCCHINA Paolo	SCANDEREBECH Federica
BERTOLA Vittorio	LA GANGA Giuseppe	TROIANO Dario
CARBONERO Roberto	LATERZA Vincenzo	TROMBOTTO Maurizio
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	TRONZANO Andrea
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	VENTURA Giovanni
CENTILLO Maria Lucia	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 35 presenti, nonché gli Assessori: LO RUSSO Stefano - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: CURTO Michele - DELL'UTRI Michele - FURNARI Raffaella - LEVI-MONTALCINI Piera - LOSPINUSO Rocco - NOMIS Fosca.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CAMBIO D'USO DI IMMOBILE A TRE PIANI FUORI TERRA DA USO PRODUTTIVO AD USO POLIAMBULATORIO SANITARIO CON DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO SITO IN VIA BISTAGNO 10. PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA EX ARTICOLO 14 D.P.R. 380/2001 E ARTICOLO 5 COMMI 9-14 LEGGE 106/2001. APPROVAZIONE INTERVENTO IN DEROGA.

Proposta dell'Assessore Lo Russo.

La Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio", entrata in vigore il 14 maggio 2011, ha introdotto, all'articolo 5, nei commi da 9 a 14, nuove norme finalizzate ad "... incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili ...", demandando alle Regioni di approvare "... entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti."

Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 5, decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni sempre dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione e sino all'entrata in vigore di specifica Legge Regionale, nelle regioni a statuto ordinario le disposizioni introdotte dal comma 9 sono immediatamente applicabili e la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale è realizzabile in misura non superiore al venti per cento del volume dell'edificio, se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici destinati ad uso diverso.

Entro il sopra citato termine la Regione Piemonte non ha approvato specifica legge di incentivazione recependo, quindi, le disposizioni introdotte dalla Legge nazionale e, con circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/UOL del 9 maggio 2012, ha provveduto a fornire le prime indicazioni per dare operatività alla stessa.

Con successivo comunicato dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Piemonte pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte Supplemento Ordinario del 16 ottobre 2014 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito agli interventi edilizi in deroga previsti dalla Legge n. 106/2011.

Ai sensi dei commi 9 e 13 dell'articolo 5 della Legge 106/2011, agli interventi rientranti nelle finalità della nuova legge si applica l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Tale

articolo prevede, ordinariamente, il rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, esclusivamente per impianti pubblici o di interesse pubblico. Dette deroghe possono esclusivamente riguardare, fermi restando i limiti massimi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, i seguenti parametri:

- limiti di densità edilizia;
- altezze;
- distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del P.R.G. e degli strumenti urbanistici esecutivi.

Risultano ora assentibili in deroga al P.R.G., in forza del combinato disposto dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'articolo 5 commi 11 e 13 della Legge n. 106/2011, gli interventi edilizi riconosciuti di razionalizzazione e riqualificazione, fermo restando "... il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Tale disposizione si applica, pertanto, sia ad interventi su edifici ed impianti pubblici, sia su impianti o edifici privati per i quali sia stato riconosciuto l'interesse pubblico promosso dalla Legge n. 106/2011, anche prevedendo il mutamento di destinazione d'uso "... purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari ...".

Gli interventi di razionalizzazione/riqualificazione non possono comunque riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Con deliberazione della Giunta Comunale 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città di Torino ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nella Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "complementarietà" e "compatibilità" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.

Da tale ricognizione risulta, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso, prevedendo ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse" con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state per l'appunto ritenute compatibili o complementari a quelle principali.

Devono, pertanto, essere considerate "compatibili o complementari" con le destinazioni

principali le destinazioni d'uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G. nelle rispettive "Aree normative" e "Zone normative".

Si ritiene quindi che, in attuazione del cosiddetto Decreto Sviluppo, per gli interventi da attuarsi ai sensi della Legge n. 106/2011, tale compatibilità non sia soggetta alle eventuali limitazioni di P.R.G. relativamente alla distribuzione delle attività sia in termini quantitativi (esempio limitazioni percentuali o in valori assoluti) sia rispetto alla loro collocazione e distribuzione (esempio limitazione ad alcuni piani o ad alcune porzioni di immobili).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e criteri applicativi già assunti con precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo altresì utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, aventi i contenuti di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi ed indirizzi in materia di opere di urbanizzazione, introducendo, altresì - al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico - un metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da versare in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da commisurare facendo riferimento sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della Legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici ed in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.) consistenti in una maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione - in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana.

L'immobile oggetto del presente permesso di costruire in deroga è sito sulla porzione est dell'isolato compreso tra la vie Bistagno, Mombarcaro, Mombasiglio e Rovereto nella Circoscrizione 2 zona Santa Rita inserito in un ambito urbano caratterizzato da costruzioni con un'altezza variabile dai 3 ai 6/7 piani fuori terra edificati massicciamente dall'inizio del secondo dopoguerra fino agli anni '80/'90 con destinazione prevalentemente residenziale e con una qualità edilizia di medio/basso livello.

Il fabbricato costituisce parte di un complesso edilizio, di circa metri quadrati 8.142,02 di

Superficie Lorda di Pavimento, che occupa l'intero isolato, di circa metri quadrati 5.183,12, storicamente occupato dallo stabilimento della "Watt Radio" per la produzione di radio e televisioni, acquisito successivamente da COMAU S.p.A. negli anni '70 ed utilizzato, da tale società fino al 2012.

Negli anni 2013 e 2014 tutto il complesso edilizio, ormai vuoto ed inutilizzato, è stato acquistato dalle società CA' Immobiliare S.p.A. e Bistagno S.r.l., entrambi appartenenti al Gruppo L.A.R.C., con l'obiettivo di realizzare un nuovo Poliambulatorio Sanitario accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale.

L'area, su cui insiste il fabbricato oggetto della presente proposta d'intervento, è classificata dal vigente P.R.G.C. come Area da Trasformare per Servizi - A.T.S. - Ambito 12Q - Seimar, normata dagli articoli 7 e 20 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. ai sensi dei quali gli interventi in tali aree devono essere attuati attraverso strumento urbanistico esecutivo esteso all'intero ambito o a più ambiti, qualora le schede ne prescrivano la trasformazione unitaria.

In attuazione delle citate norme di P.R.G.C., nelle A.T.S. è ammessa la permanenza delle attività esistenti e sono consentiti interventi edilizi contenuti nei limiti della manutenzione straordinaria senza cambio di destinazione d'uso, e, pertanto, l'intervento, così come proposto, non è ordinariamente ammesso ma è compatibile e complementare, ai sensi della Legge n. 106/2011, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano. L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto la nuova destinazione d'uso, derivante dall'attuazione della proposta progettuale, persegue i fini, previsti dalla legge, di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici e riveste concreto e specifico interesse pubblico, perseguendo finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche.

Al fine di poter valutare la concreta possibilità di attuazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14 della Legge n. 106/2011, la Società CA' Immobiliare, nella persona del legale rappresentante dottor Matteo Canelli, in data 28 maggio 2014 ha presentato istanza, registrata al protocollo edilizio al n. 2014-5-8788, volta ad ottenere un parere di massima sulla fattibilità dell'intervento, ai sensi della citata norma, su tutta l'area di proprietà del Gruppo L.A.R.C., coincidente con l'intero isolato.

L'istanza presentata proponeva alla Città due soluzioni possibili ed alternative di intervento. Acquisiti i pareri delle Direzioni e Servizi interessate, in data 29 ottobre 2014 è stato comunicato agli interessati che, tra le due soluzioni proposte, una è stata ritenuta maggiormente idonea rispetto ai requisiti previsti dalla Legge n. 106/2011 in quanto preferibile, sia sotto il profilo del disegno urbano, sia sotto il profilo del contesto ambientale di prossimità.

La soluzione approvata prevede la demolizione di tutti i fabbricati presenti sul lotto, ad eccezione del fabbricato produttivo a tre piani fuori terra, di metri quadrati 3.227,32 di S.L.P. per il quale ne è previsto il restauro con il cambio di destinazione d'uso, e la ricostruzione della S.L.P.

demolita, maggiorata della premialità consentita dalla Legge n. 106/2011, per metri quadrati 5.200 circa, con destinazione residenziale nella parte di lotto più ad ovest, compresa tra le vie Mombasiglio, Rovereto e Mombarcaro.

Al fine di contenere gli effetti del degrado e dell'abbandono, nel corso dell'anno 2015, sono state presentate, dalla proprietà, istanze edilizie per la demolizione della palazzina uffici e dell'edificio a ponte e per intervenire sul fabbricato destinato al futuro poliambulatorio anticipando, ove possibile, il risanamento degli ambienti interni e delle facciate dove si è provveduto a rivestire il fabbricato per migliorarne la prestazione energetica. Attualmente tali lavori di restauro risultano ancora in corso.

L'urgenza di dover insediare il poliambulatorio sanitario, causa l'imminente chiusura di un'altra sede, ha costretto la società proponente ad anticipare il complesso intervento di riqualificazione con una prima fase che prevede il cambio di destinazione d'uso del fabbricato a tre piani fuori terra conservato e di demolizione di parte del fabbricato, ex locali disegnatori, posto sulla parte ovest dell'isolato posticipando, in un secondo tempo, la trasformazione della S.L.P. demolita più la quota di premialità consentita dalla Legge n. 106/2011, pari a metri quadrati 2.117,22, di cui i proponenti ne prevedono la delocalizzazione nella porzione ovest dell'isolato o, in alternativa, in altra area da riqualificare.

La facoltà di delocalizzare dovrà essere attuata con la presentazione di ulteriore ed apposita istanza edilizia di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14 della Legge n. 106/2011, che dovrà essere presentata all'Amministrazione, entro il termine di tre anni dal rilascio del permesso di costruire, inerente la presente prima fase, relativo al solo fabbricato destinato a poliambulatorio sanitario.

La mancata presentazione dell'istanza entro il predetto termine comporterà implicita rinuncia da parte della Società proponente alla delocalizzazione della S.L.P. di cui sopra.

L'intervento per il quale è stata presentata istanza di permesso di costruire in deroga, per i parametri della destinazione d'uso e densità edilizia, ai sensi della già citata legge, riguarda, pertanto, unicamente il fabbricato a tre piani fuori terra di metri quadrati 3.479,66, di cui se ne richiede il cambio di destinazione d'uso da produttivo a Poliambulatorio Sanitario, e la demolizione di parte del fabbricato "ex locali disegnatori".

Le modalità ed i tempi per la realizzazione di entrambi i lotti funzionali verranno regolati da apposito atto d'obbligo che verrà stipulato prima del rilascio del permesso di costruire relativo al Poliambulatorio Sanitario.

La Società CA' Immobiliare, con sede in Torino, via Valeggio 41, in persona del suo legale rappresentante dottor Matteo Canelli, ha presentato in data 18 marzo 2015 istanza, registrata al Protocollo Edilizio al n. 2015-15-4903, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga, per i parametri della destinazione d'uso e densità edilizia, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001 ed articolo 5 commi 9-14 della Legge n. 106/2011, per il cambio di destinazione d'uso da produttivo a Poliambulatorio Sanitario di un fabbricato a tre piani fuori terra di metri quadrati 3.479,66 di S.L.P. e demolizione di parte del fabbricato "ex locali disegnatori".

Nello specifico il piano interrato verrà destinato in parte a locali tecnici /depositi ed in parte a spazi funzionali alla nuova struttura, il piano terreno e il primo piano ad ambulatori medici, spazi attrezzati per la fisioterapia, sale diagnostiche e locali di servizio per il personale mentre il secondo piano fuori terra verrà destinato a laboratori sanitari. All'interno del poliambulatorio, al piano terreno, verrà anche realizzato, in ampliamento al fabbricato esistente, un piccolo avancorpo, utilizzando parte della S.L.P. demolita, di circa metri quadrati 20,00, per ospitare la zona bar. L'area antistante e retrostante, ove originariamente erano localizzati i fabbricati demoliti, verrà sistemata a parcheggio.

La stima del contributo di costruzione dovuto per l'intervento in oggetto è pari ad Euro 155.544,38 di cui Euro 109.724,77 relativi agli oneri di urbanizzazione, Euro 24.813,88 relativi al costo di costruzione ed Euro 21.005,73 relativi allo smaltimento rifiuti, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del permesso di costruire.

Al fine di favorire la riqualificazione del contesto urbano, prima del rilascio del permesso di costruire, la proprietà corrisponderà un contributo di riqualificazione pari ad Euro 62.921,06 in conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), nonché un contributo aggiuntivo compensativo, previsto con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009), per gli interventi in deroga da realizzare in Aree per Servizi Pubblici ed in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), come nel caso di specie, consistente in una maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione - in misura corrispondente al predetto contributo economico finalizzato alla riqualificazione, dell'importo di Euro 62.921,06, per un importo totale di Euro 125.842,12.

Il progetto è stato sottoposto alla Commissione Edilizia della Città che, nella seduta del 19 novembre 2015, ha espresso parere favorevole in merito al progetto dell'intervento in deroga al P.R.G.C..

L'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente dai competenti Uffici.

Con il presente provvedimento s'intende, pertanto, approvare l'intervento in deroga ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14 della Legge n. 106/2011 e dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;

Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per rilascio di permesso di costruire in deroga del 29 gennaio 2016, pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/bandi> ed all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, entro i quali non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di riconoscere che il progetto di razionalizzazione dell'immobile sito in via Bistagno n. 10, presentato dalla Società CA' Immobiliare S.p.A. , con sede in Torino, via Valeggio n. 41, in persona del suo legale rappresentante dottor Matteo Canelli, in data 18 marzo 2015, registrato al protocollo edilizio al n. 2015-15-4903, consistente nel cambio di destinazione d'uso del fabbricato a tre piani fuori terra da produttivo a Poliambulatorio Sanitario, di complessivi metri quadrati 3.479,66, e demolizione di parte del fabbricato "ex locali disegnatori", come da allegato progetto in n. 25 elaborati di progetto a firma dell'architetto Massimiliano Moscarello (all. 1-25 - nn. _____), ha interesse pubblico riconducibile alle finalità della Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio";
- 2) di approvare la realizzazione dell'intervento con destinazione d'uso a Poliambulatorio Sanitario prevista dal citato progetto nel fabbricato descritto in premessa, in deroga ai parametri della "destinazione d'uso" e " densità edilizia", ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e della sopra richiamata Legge n. 106/2011, rispetto alle destinazioni ammissibili ai sensi del vigente P.R.G.C.;

- 3) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizie, come richiesto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;
- 4) di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto, previo pagamento del contributo di costruzione stimabile, alla data odierna in Euro 155.544,38, nonché del contributo di riqualificazione di Euro 62.921,06, in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) e del contributo aggiuntivo compensativo di Euro 62.921,06, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale in data 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009), da introitare al codice risorse 4050250 del capitolo 36200/2 "Enti vari e privati - Contributi per opere di urbanizzazione e risanamento";
- 5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione dell'Impatto Economico, come risulta dall'allegato documento (all. 26 - n.);
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE

AREA EDILIZIA PRIVATA

F.to Cortese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per LA DIRETTRICE FINANZIARIA

La Dirigente Delegata

F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Appendino Chiara, Carbonero Roberto, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Liardo Enzo, Magliano Silvio, Trombotto Maurizio, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Greco Lucchina Paolo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Appendino Chiara, Carbonero Roberto, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Magliano Silvio, Sbriglio Giuseppe, Trombotto Maurizio, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebecch Federica, Troiano Dario, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 -
allegato 9 - allegato 10 - allegato 11 - allegato 12 - allegato 13 - allegato 14 - allegato 15 -
allegato 16 - allegato 17 - allegato 18 - allegato 19 - allegato 20 - allegato 21 - allegato 22 -
allegato 23 - allegato 24 - allegato 25 - allegato 26.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Porcino
